

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
In originale firmati

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLI SERGIO

F.to BOVENZI DR. UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione nr. 8

X viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01 APR. 2019 (art. 124 del D.Lgs.n. 267/2000)

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, del T.U. n. 1267/2000)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ozegna, li 01 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

BOVENZI DR. UMBERTO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Ozegna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BOVENZI DR. UMBERTO



Verso il futuro

COPIA

COMUNE DI OZEGNA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di marzo alle ore 21.35 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BARTOLI SERGIO	SINDACO	Presente
GRAZIANO GIOVANNI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
POZZO FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DELAURENTI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CORTESE ARMANDA	CONSIGLIERE	Presente
SCALESE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
GALLO LASSERE LARA	CONSIGLIERE	Presente
COCO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
CHIARABAGLIO CAV. IVO	CONSIGLIERE	Assente
VITTONI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GERMANO BRUNO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta l'assessore esterno e Vice Sindaco Sig.ra Bartoli Rosella

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BOVENZI DR. UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARTOLI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha disposto il rinvio al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del preventivo degli enti locali;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) con cui viene restituita agli Enti Locali l'autonomia impositiva bloccata nel 2016;

Dato atto che, nonostante tale manovra di bilancio 2019 abbia previsto lo sblocco della leva fiscale, il Comune di Ozegna ritiene di mantenere invariate le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale all'Irpef;

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28.08.1998 con il quale è stata istituita a decorrere dall'01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22.01.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,2 punti percentuali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di applicare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali a decorrere dall'01.01.2000;

Dato atto che successivamente è stata confermata di anno in anno l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E, la quale ha fornito indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. sulla Gazzetta Ufficiale;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 142 con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante norme per l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e rilevato che le novità di maggior rilievo sono rappresentate dai seguenti aspetti:

- 1. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef;*
- 2. La deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;*
- 3. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*
- 4. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*



5. Con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
6. L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;
7. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
8. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato dall'13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che:

"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22/02/2019 con cui veniva confermato quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE" e quanto disposto con ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Addizionale comunale I.R.P.E.F. – Conferma aliquote e soglia di esenzione", con le quale sono stati adottati i seguenti interventi:

- istituzione della soglia di esenzione dall'imposizione fino a € 8.000,00 annui;
- istituzione delle aliquote differenziate per aliquote progressive all'interno del regolamento;
- previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
 - 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
 - 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,55 per cento
 - 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,65 per cento
 - 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
 - oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento.

Dato atto che tali interventi perseguono una migliore perequazione del carico fiscale per contribuenti ad invarianza complessiva di gettito d'imposta a beneficio delle fasce di popolazione a maggiore disagio economico-sociale;

Ritenuto quindi di dover confermare le aliquote e le detrazioni di cui sopra per l'anno 2019;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e Contabile e alla correttezza amministrativa;

Presenti n. 10 Astenuti n. 0 Votanti n. 10

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 contrari espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di confermare quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE*" e quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*Addizionale comunale I.R.P.E.F. – Conferma aliquote e soglia di esenzione*", con le quale sono stati adottati i seguenti interventi:
 - istituzione della soglia di esenzione dall'imposizione fino a € 8.000,00 annui;
 - istituzione delle aliquote differenziate per aliquote progressive all'interno del regolamento;
 - previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
 - 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
 - 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,55 per cento
 - 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,65 per cento
 - 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
 - oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento.
- 2) Di procedere, a cura dell'Area Amministrativo Contabile, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Successivamente stante l'urgenza :

Presenti n. 10 Astenuti n. 0 Votanti n. 10

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 contrari espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.